

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) FEBBRAIO 2019 / 31 DICEMBRE 2021

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato regola gli interventi di **Assistenza Domiciliare**, come meglio previsto ai successivi articoli. L'erogazione di tale servizio è prevista dal vigente regolamento socio assistenziale comunale alle voci: assistenza domiciliare. L'appalto avrà durata dal 01 febbraio 2019 al 31 dicembre 2021 salvo interruzione anticipata determinata dall'Ente Delegato e da comunicare secondo le prescrizioni dei successivi articoli.

IMPORTO DELL'APPALTO E CORRISPETTIVO L'importo massimo presunto dell'appalto è di € 146.000 IVA esclusa ai sensi dell'art. 35 c. 4 D.lgs 50/2016), ed è stato calcolato considerando di erogare, nel periodo 01.02.2019 – 31.12.2021 n. 7.300 ore di assistenza domiciliare in giorni feriali dal lunedì al sabato. La prestazione di ore richieste ha valore puramente indicativo e non costituisce in alcun modo impegno per la stazione appaltante. La stazione appaltante quale corrispettivo per l'espletamento dei servizi e delle attività previste corrisponde mensilmente all'aggiudicatario:

Il costo orario del Servizio di Assistenza Domiciliare è comprensivo di tutte le spese e gli oneri, ossia ed in via esemplificativa:

costo contrattuale, derivante dall'applicazione dei CCNL delle cooperative sociali, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale,

costi di coordinamento derivanti dall'autonomia organizzativa della cooperativa, costi sostenuti dall'Aggiudicatario che dovrà provvedere con i propri mezzi agli spostamenti del personale ed, eventualmente, degli utenti del servizio e quant'altro si renda necessario (assicurazioni, carburante ecc.) ed ogni altro onere diretto o indiretto per il Servizio di Assistenza Domiciliare

costi derivanti dalla gestione aziendale e dagli utili di impresa e comunque ogni altro onere per l'effettuazione dei servizi;

costo derivante da specifici adempimenti inerenti la normativa sulla sicurezza del lavoro.

In particolare, l'Aggiudicatario dovrà provvedere autonomamente agli spostamenti degli operatori da un utente all'altro e provvedere ai servizi di accompagnamento dell'utente che ne abbia necessità presso ambulatori, uffici, enti, ecc. anche al di fuori del territorio comunale. A tal fine l'Aggiudicatario **dovrà dotarsi di mezzi propri o dotare i mezzi che verranno usati a tale scopo da idonea copertura assicurativa**, esonerando espressamente il comune da qualsiasi rischio inerente gli spostamenti o derivante dal trasporto degli utenti. Dovrà altresì provvedere a ogni rimborso per le spese sostenute per gli spostamenti.

ART. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si rivolge prioritariamente ad anziani ed a persone adulte inabili residenti nel territorio comunale, privi di adeguata assistenza, nonché a persone e a nuclei familiari che, per ragioni sociali, fisiche ed economiche, si trovano in difficoltà nel proprio domicilio per aver perduto la capacità di accudire autonomamente alla propria persona, ai propri familiari e all'ambiente domestico.

I progetti individuali proposti dal Servizio Sociale devono essere caratterizzati dalla personalizzazione dell'offerta delle prestazioni e degli interventi funzionali a sostenere le potenzialità di cura della famiglia, le risorse del territorio e valorizzare le opportunità offerte dal privato sociale con particolare attenzione alla solidarietà sociale.

In ragione delle suddette condizioni di limitata autosufficienza si pone la necessità di assicurare presso il domicilio di tali soggetti forme di aiuto assistenziale per curare la loro igiene, provvedere all'accudimento dell'ambiente domestico, sostenerli fisicamente e psicologicamente nel soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana.

L'intervento di Assistenza Domiciliare, salvo casi di particolare cronicità e/o problematicità, deve essere limitato al periodo strettamente necessario per non creare fenomeni di dipendenza o sostituzione, deve favorire l'autonomia della persona e/o il mantenimento delle capacità residue, la responsabilizzazione dei familiari e anche della comunità.

Il servizio è rivolto ai seguenti soggetti, nel rispetto del limite ISEE indicato nel regolamento socio assistenziale comunale:

- anziani soli o in coppia autosufficienti e non autosufficienti
- disabili psichici e/o fisici e comunque soggetti che versino in particolare stato di necessità, sia soli che inseriti in famiglia
- nuclei familiari multiproblematici con presenza di minori
- adulti in grave difficoltà

ART. 3 - ASSISTENZA DOMICILIARE - NATURA DELLE PRESTAZIONI

L'Assistenza Domiciliare ha lo scopo di salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria residenza, favorire la socializzazione e la vita di relazione, alleggerire il peso familiare in situazioni di crisi e/o ristrutturazione del nucleo. Per tali finalità l'AD prevede prestazioni di carattere socio-assistenziale di aiuto alla persona, prestazioni di aiuto domestico e sostegno ai familiari.

Le prestazioni di cui al precedente comma sono costituite, a titolo esemplificativo anche se non esaustivo, da:

- aiuto nei bisogni personali con assistenza diretta alla persona (alzarsi dal letto, igiene,
- vestizione, mobilitazione, somministrazione pasti, ecc.);
- aiuto nel governo della casa limitatamente ai casi previsti dal progetto individualizzato (pulizia nell'ambiente domestico, preparazione pasti, piccolo bucato, stiratura, ecc.);
- aiuto nel mantenimento delle relazioni familiari, sociali, di vicinato e con comunità e centri di vita associativa locale per conservare/ricostruire un ambiente domestico e rapporti sociali;
- collaborazione nel disbrigo di pratiche, consegna spesa a domicilio, accompagnamento negli spostamenti per visite sanitarie e terapie riabilitative di vario genere, solo nei casi e limiti previsti dal

progetto individualizzato, in cui sarà tenuta in considerazione l'eventuale presenza di familiari e di associazioni di volontariato da coinvolgere nel progetto;

- disponibilità e reperibilità immediata ad eventuali richieste d'intervento urgenti;
- eventuale consegna ed aiuto nella somministrazione di pasti a domicilio, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 155/1997 e s.m.i. (HACCP).

L'Amministrazione potrà richiedere all'Affidatario il servizio di pulizia straordinaria e di interventi urgenti di pulizia generale degli ambienti, in presenza di situazioni di particolare degrado igienico. Per pulizia straordinaria si intende la pulizia accurata, la sanificazione, il riordino dell'abitazione ed eventuale sgombero di masserizie. Per lo svolgimento di tali prestazioni gli operatori dovranno essere dotati di idonei strumenti di lavoro e di dispositivi di protezione e prevenzione previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione potrà richiedere inoltre collaborazione in interventi di riparazione per la manutenzione ordinaria dell'abitazione o in interventi di trasloco, servizi aggiuntivi finalizzati a rispondere alle esigenze dell'utenza del servizio e comunque a soggetti appartenenti all'area anziani/adulti inabili (servizi di trasporto, iniziative migliorative ed integrative del servizio anche come messa in rete e collaborazione con i servizi alle persone e le strutture sociali funzionanti nel territorio comunale).

Dette attività (possibilmente organizzate con Enti o Associazioni locali) devono essere ben descritte con dettagliata indicazione degli eventuali beni forniti, dalle ore di servizio effettivamente prestate (es. per i lavoratori ore di durata, materia, ecc.). Detti servizi dovranno essere preventivamente concordati con il Servizio Sociale comunale.

Gli interventi di cui ai precedenti terzo e quarto comma, prima parte, potranno essere svolti avvalendosi di Cooperative sociali di tipo B della zona Socio-sanitaria, quale strumento volto a favorire la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate. Il progetto d'intervento per quanto previsto al presente e precedente comma presentato in sede d'offerta, verrà valutato ai fini dell'affidamento dell'incarico ai sensi del disciplinare di gara.

ART. 4 - PERSONALE

L'aggiudicataria si impegna ad assumere – nei modi e nei termini di cui alle normative ed agli accordi vigenti ed in conformità ai CCNL– il personale con il maggior numero di monte ore svolte per i servizi in oggetto attualmente operante nel servizio, il cui contratto di lavoro venga risolto dall'impresa cessante, fino a completamento dell'organico previsto. L'aggiudicataria si impegna inoltre a riconoscere a tale personale l'anzianità di servizio maturata.

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento di tutte le attività mediante impiego di personale idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale, con idonea formazione e con qualifica professionale, sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale ed inquadrato secondo le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti per il settore in relazione allo svolgimento dello specifico servizio richiesto. In particolare

Il personale addetto al servizio di assistenza domiciliare dovrà essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: ADB, OSA, OTA e OSS. Detto personale dovrà essere in possesso di competenze e conoscenze che, a titolo esemplificativo possono essere così descritte:

- conoscere le principali tipologie di utenti e le problematiche connesse soprattutto all'età anziana ed allo stato di non autosufficienza;
- conoscere le diverse fasi di elaborazione dei progetti personalizzati;
- riconoscere per i vari ambiti, le dinamiche relazionali appropriate per rapportarsi all'utente;
- conoscere l'organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari;
- essere in grado di lavorare in equipe, di coinvolgere le reti informali, di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.

Sarà valutata la disponibilità da parte della ditta affidataria, di educatori di ambosessi da impiegare nei progetti.

L'affidatario deve individuare un Coordinatore del servizio, con comprovata esperienza nei settori oggetto di gara, tenuto ad assicurare il coordinamento del servizio sia sul piano tecnico che sul piano organizzativo.

Sul piano tecnico il coordinatore deve:

- cooperare con l'assistente domiciliare e il Servizio Sociale del Comune, per la redazione di un piano personalizzato di assistenza coerente con il percorso di aiuto definito ed individuare l'operatore più idoneo a realizzarlo;
- monitorare il caso verificando l'efficacia dell'intervento e proponendo eventuali modifiche in relazione all'evolversi del bisogno;
- relazionare al referente comunale del servizio, con le cadenze previste dal capitolato e comunque quando il Servizio Sociale comunale lo richieda, sull'andamento del progetto.

Sul piano organizzativo il Coordinatore deve:

- essere il referente del Comune per tutti i problemi gestionali e amministrativi relativi al servizio;
- adottare tutti i provvedimenti per la concreta esecuzione delle prestazioni individuate dal piano assistenziale e provvedere tempestivamente in caso di necessità impreviste.

Il Coordinatore, per le responsabilità anche tecniche che il servizio richiede, dovrà essere in possesso della qualifica professionale di Assistente Sociale o, in alternativa, essere affiancato da un Assistente Sociale e/o da altre figure professionali idonee a supportarlo in tale funzione. In quest'ultimo caso deve essere comunque garantita l'unicità del coordinamento.

Tutto il personale impiegato dal soggetto affidatario dovrà essere inquadrato nell'apposito livello contrattuale del contratto di appartenenza ed essere in possesso della patente di categoria B ed autorizzato ad utilizzare, comunque, mezzi in disponibilità del soggetto affidatario. Il soggetto affidatario si impegna ad utilizzare modelli organizzativi idonei a garantire la continuità del rapporto tra il cittadino e l'operatore assegnatogli. Inoltre adotta strumenti volti a prevenire un elevato turn-over degli operatori, al fine di conservare i rapporti umani instauratisi fra il cittadino e l'operatore, il soggetto gestore si impegna ad assicurare, di regola, il mantenimento di tale relazione.

La ditta indica, nel Progetto Tecnico, gli operatori che intende impiegare per la realizzazione del progetto. Non dovranno, in sede di presentazione dell'offerta, essere allegati i curricula ma si dovrà riprodurre una tabella nella quale si evidenzia, per ciascun operatore proposto, il titolo di studio e l'esperienza svolta attinente agli interventi oggetto della presente procedura.

Gli operatori indicati in sede di progetto saranno impiegati nella realizzazione del progetto stesso, fatta salva la possibilità contrattuale di riassorbimento.

A tale riguardo il soggetto affidatario, prima dell'inizio dei servizi, produrrà elenco degli operatori comprese le sostituzioni di cui al successivo comma, corredato dai "curricula" completi degli stessi.

Sono ammesse eventuali sostituzioni di operatori per assenza temporanea o prolungata del personale indicato in sede di progetto. In ogni caso, l'immissione di nuovi operatori in servizio, avverrà con la previsione di un periodo di prova di n. 20 giorni trascorso il quale il Comune potrà chiedere al soggetto gestore la sostituzione dell'operatore per uno dei seguenti motivi: il personale non è adeguato all'utenza individuata, tiene comportamenti non consoni alla situazione, viola la privacy dell'utente con azioni non pertinenti rispetto al compito assegnato. Indipendentemente da quanto previsto al precedente comma, l'Amministrazione, in qualsiasi momento, si riserva di richiedere la sostituzione del personale che si dimostri non idoneo all'espletamento delle mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto.

ART. 5 - FORMAZIONE

L'aggiudicatario si impegna a garantire per il personale impiegato nel servizio una costante opera di formazione ed aggiornamento. A tal fine, con cadenza annuale, presenta al Comune una relazione concernente le iniziative di formazione ed aggiornamento sostenute dagli operatori impegnati nei servizi oggetto del presente Capitolato. L'eventuale proposta di formazione che verrà presentata in sede di partecipazione alla presente selezione sarà vincolante per il medesimo soggetto aggiudicatario.

ART. 6 - ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI

L'attivazione dell'intervento si concretizza con la stesura di un progetto individualizzato in cui vengono definiti la frequenza del servizio, la durata e la tipologia delle prestazioni da assicurare. Con l'attivazione del progetto di intervento avviene la "presa in carico" da parte del Servizio Sociale comunale.

Successivamente il progetto viene comunicato al responsabile/coordinatore dell'affidatario che si attiverà affinché venga realizzato quanto concordato. A tale riguardo, il coordinatore dell'affidatario dovrà essere reperibile negli orari di seguito specificati con numero di cellulare dedicato. Il progetto concordato viene avviato di norma entro 5 giorni lavorativi; in caso di urgenze entro 24 ore lavorative.

Le prestazioni del servizio di Assistenza Domiciliare saranno espletate a domicilio dell'utente, ordinariamente nei giorni dal lunedì al sabato, con orario tra le 7.30 e le 19.30, sempre, comunque, secondo le indicazioni del piano assistenziale individuale. In casi particolari, concordati nel progetto, il servizio potrà essere eccezionalmente effettuato nei giorni festivi, nel rispetto del C. C. N. L. vigente con variazione di retribuzione non superiore al 15%, e/o mantenuto in caso di ricovero ospedaliero del soggetto titolare dell'intervento. Il servizio deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze dell'utente.

L'affidatario è tenuto a controllare l'effettiva erogazione delle prestazioni da parte dei propri dipendenti favorendone al Comune dimostrazione a semplice richiesta di quest'ultimo. L'implementazione di strumenti automatici di controllo della presenza, presentata in sede di offerta, verrà valutata ai fini dell'affidamento dell'incarico ai sensi del disciplinare di gara. Per gli utenti già in carico, in condizioni di particolare emergenza ed urgenza l'affidatario potrà modificare il piano di intervento, avvertendo, appena possibile, l'Assistente Sociale del Servizio Sociale del Comune.

L'affidatario è tenuto a dare immediata comunicazione all'Assistente Sociale comunale di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio (ricoveri ospedalieri, decessi, rifiuto delle prestazioni, etc.).

ART. 7 - MONTE ORE PREVISTE PER I SERVIZI

Il numero delle ore necessario all'espletamento del servizio di Assistenza Domiciliare è previsto annualmente in circa 2.500.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare modifiche e variazioni all'entità delle prestazioni oggetto del presente appalto nel limite previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire la necessaria copertura finanziaria qualora se ne determini la necessità a seguito di ampliamento del servizio.

ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Il soggetto affidatario si impegna a:

- **dovrà avere la disponibilità, in proprietà o altre forme, di un parco di automezzi di trasporto efficienti e idoneo a garantire il servizio da svolgere (Prima dell'inizio delle attività, e comunque ogni volta che si renda necessario, la Cooperativa deve presentare polizza RC per gli automezzi utilizzati dal personale comprensiva della copertura rischi per i terzi trasportati.)**
- dotare il proprio personale di strumenti di riconoscimento;
- provvedere all'aggiornamento del proprio personale anche in relazione a quanto indicato nell'art. 7 del presente capitolato;
- assicurare i rapporti con i competenti servizi comunali;
- fornire il quadro completo degli obiettivi affidati a ciascun operatore con evidenziati gli orari di inizio e termine di ogni intervento/fase progettuale. Strumento di riscontro dell'attività svolta saranno le tabelle settimanali/mensili riepilogative, che dovranno essere compilate con i dati riferiti alle diverse attività svolte a favore di singoli utenti e ulteriormente distinte per ogni singolo operatore coinvolto sull'utente. Queste schede, compilate e sottoscritte dal referente/coordinatore per il soggetto affidatario, dovranno essere consegnate al termine di ogni mese al Servizio Sociale comunale per gli opportuni controlli, pregiudiziali alla liquidazione delle spettanze dovute per il periodo
- **dotarsi di un sistema di rilevazione giornaliero delle presenze del personale impiegato, da installarsi presso la sede del Comune di Borgo a Mozzano.**

L'affidatario dovrà, inoltre, dotarsi di un sistema di monitoraggio fondato su parametri di controllo della qualità, finalizzati al miglioramento del servizio per:

- efficienza organizzativa del servizio;
- efficacia degli interventi in relazione al piano assistenziale e alla soddisfazione degli utenti. I dati del monitoraggio sono comunicati al Comune a semplice richiesta di quest'ultimo;

- le attività svolte, di cui al presente appalto, sono altresì oggetto di periodico controllo tecnico e amministrativo da parte del Comune per la verifica degli adempimenti contrattuali;
- predisporre tutto quanto necessario per dare inizio al servizio nei termini che saranno fissati dal Comune;
- garantire la fedele esecuzione del servizio e organizzare i mezzi necessari all'esecuzione dello stesso secondo le indicazioni di cui ai documenti di gara;
- garantire la messa a disposizione di personale nella quantità e con la qualifica professionale o esperienza lavorativa idonea all'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
- tenere sollevata la stazione appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità inerente il rapporto di lavoro del personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente appalto, compresi gli obblighi e le responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri e le responsabilità relative;
- tenere conto che trattandosi di servizi non suscettibili di interruzione, eventuali scioperi potranno essere effettuati solo nei limiti e con le modalità previste dalla L. 146/90 e ss.mm.ii. e comunque con un preavviso di almeno 5 giorni.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL PERSONALE ADIBITO AI SERVIZI

Per l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato l'impresa utilizzerà personale qualificato, dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative vigenti.

Il personale assegnato ai servizi dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione, correttezza e professionalità.

L'impresa dovrà, inoltre, curare che il proprio personale:

- sia munito di idoneo cartellino di riconoscimento;
- mantenga il segreto e la totale riservatezza di fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio (nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al D. Lgs. 196/03 e normative correlate).

L'impresa è responsabile del comportamento dei propri incaricati e delle inosservanze alle prescrizioni del presente articolo.

ART. 10 - VOLONTARIATO

L'associazionismo e il volontariato saranno coinvolti con l'obiettivo di incrementare, coordinare e promuovere le diverse iniziative già attivate sul territorio da soggetti appartenenti al privato sociale, al fine di valorizzare un significativo e concreto lavoro di rete.

L'impiego di operatori volontari da parte dell'affidatario viene riconosciuto e stimolato. Il soggetto affidatario deve informare il Comune dell'utilizzo di personale volontario segnalando:

- il ruolo, la responsabilità e le modalità di utilizzo del volontario;
- i criteri di copertura assicurativa;

- la programmazione della formazione professionale;
- la programmazione degli interventi tra il personale dipendente e il personale volontario.

Le prestazioni dei volontari potranno essere utilizzate in maniera integrativa e non sostitutiva rispetto al personale dipendente e il loro contributo si deve intendere aggiuntivo rispetto alla determinazione del monte orario stimato dell'appalto, senza costi a carico del Comune. L'affidatario si rende disponibile ad "operare" in rete con le risorse presenti nel territorio ed eventualmente già impegnate in una progettualità con l'Amministrazione Comunale, al fine di organizzarle in sinergia con i servizi di cui si tratta.

ART. 11 - RESPONSABILITA' E DANNI

L'affidatario dell'appalto è responsabile di tutti gli eventuali danni arrecati a terzi, al Comune e ai propri operatori, nell'esercizio delle attività assegnate, qualora ciò sia dipendente da sua incuria o trascuratezza.

A tal fine l'affidatario provvede ad assicurare se stesso ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi, esonerando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto.

Prima dell'inizio delle attività, e comunque ogni volta che si renda necessario, la Cooperativa deve altresì presentare polizza RC per gli automezzi utilizzati dal personale comprensiva della copertura rischi per i terzi trasportati.)

Al Comune non compete alcuna responsabilità per gli eventuali danni che, in virtù dello svolgimento del servizio assegnato, potessero verificarsi all'appaltatore o alle persone di cui si avvale, né per gli incidenti che comunque potessero derivare ai medesimi per causa di servizio. Il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore a €2.000.000,00 come indennizzo massimo a persone e/o cose, con massimale per danni a persone pari ad €1.000.000,00 per terzo danneggiato ed €600.000,00 per danni a cose specifiche.

L'affidatario dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, copia conforme delle polizze sottoscritte, impegnandosi a mantenere in vigore e non modificare il contenuto di tali polizze per tutta la durata del contratto.

L'affidatario in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissioni o negligenza dei dipendenti nell'esecuzione del servizio.

Si precisa inoltre che l'assicurazione stipulata, di cui ai precedenti commi, dall'affidatario dovrà tenere conto dei seguenti aspetti:

1. Novero dei terzi:

- a) quando l'assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato stesso;
- b) quando l'assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i dipendenti dell'assicurato iscritti all'I.N.A.I.L. qualora subiscano il danno per causa di lavoro.

Devono essere considerati terzi in ogni caso:

- i dipendenti del contraente, iscritti all'I.N.A.I.L. qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio o in caso di danno a cose in loro possesso;
- tutti gli utenti del servizio ove si svolge l'attività gestita dall'assicurato, restando inteso che devono considerarsi terzi fra loro.

2. Causale incendio

L'assicurazione è operante per i danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'assicurato, o da lui detenute a qualsiasi titolo, comprese attrezzature di terzi in uso a qualsiasi titolo.

3. Danni a cose in consegna e custodia

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato per danni arrecati:

- alle cose di proprietà o in possesso degli utenti del servizio nei locali in cui si svolge l'attività in custodia a qualsiasi titolo all'assicurato.

Restano ferme le esclusioni derivanti da: furto, uso normale, inattività, atti vandalici in genere e scioperi, terrorismo o sabotaggio, obbligazioni contrattuali ed eventi naturali.

4. Lavori e servizi

L'assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'assicurato ai sensi dell'art. 2.049 del Codice Civile, nella sua qualità di committente di lavori e/o servizi eseguiti da terzi in nome e per conto dell'assicurato stesso per danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, dalle ditte appaltatrici, dai dipendenti delle stesse e comunque da tutti coloro che, non essendo in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'assicurato.

La garanzia vale anche per danni corporali subiti dalle persone non dipendenti qualora sia configurabile una responsabilità civile che, a qualunque titolo, ricada sull'assicurato purché tali lavori e servizi risultino pertinenti all'attività esplicata per conto del committente.

Art. 12 – CAUZIONE

La garanzia fideiussoria stabilita dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 verrà gestita con le modalità ivi previste per l'applicazione delle penali fissate dall'art.21, il prelievo delle somme occorrenti al Comune per riparare i beni di proprietà eventualmente danneggiati dall'Aggiudicatario qualora si rivelasse assente o insufficiente l'intervento dell'assicurazione da esso stipulata e quelle relative alle maggiori spese che dovessero essere sostenute in seguito alla risoluzione del rapporto negoziale con l'Aggiudicatario, al medesimo imputabile.

ART. 13 - SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/08 e successive integrazioni e modificazioni.

L'impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di appositi mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi .

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula della convenzione, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

ART. 14 - TUTELA DELLA PRIVACY

E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria e al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare ai fini di cui all'art. 29 del D. Lgs. 196/2003 l'affidatario assume la qualifica di responsabile del trattamento. L'affidatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, anche sensibili, e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali; si obbliga, pertanto, ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa suddetta. L'impresa si impegna ad adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali ed a integrarle nelle procedure già in essere. L'affidatario si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.

L'impresa consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità di trattamento e alla applicazione delle misure di sicurezza adottate.

ART. 15 - SUB - APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il sub-appalto è ammesso solo per attività collaterali e accessorie, quali servizi di pulizie straordinarie, ecc. e comunque nei limiti di legge.

E' fatto divieto all'affidatario di subappaltare le attività assistenziali, anche parzialmente, per garantire una continuità nella realizzazione del progetto personalizzato e valutazione dello stesso, per una costante crescita professionale nei rapporti tra il Servizio Sociale Comunale e il Coordinatore dei servizi appaltati, che permetta una uniformità del monitoraggio e del controllo del percorso.

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto, pena la risoluzione dello stesso, con incameramento della cauzione e facoltà per l'Amministrazione di procedere all'esecuzione in danno e diritto a risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Restano ferme tutte le responsabilità normative in materia a carico dell'appaltatore.

ART. 16- FATTURAZIONE E OBBLIGO DI TRACCIABILITA'

Il pagamento dei corrispettivi dovuti all'affidatario avverrà in base fatture emesse a cadenza mensile uniformandosi al formato elettronico così distinte per servizio erogato. Il pagamento delle fatture emesse - dall'impresa avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di arrivo delle stesse al Servizio 7 - Servizi alla persona del Comune. In caso di irregolarità formale o sostanziale delle fatture i termini per i pagamenti vengono interrotti, previa comunicazione formale all'affidatario. L'appaltatore con la stipula del contratto,

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., come meglio specificato dalle Determinazioni n° 8 e n° 10 del 2010, n° 4 del 2011 della AVCP ed a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito elencati:

- dichiarazione al Comune, prima della stipula del contratto circa l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, su cui dovranno essere effettuati i pagamenti relativi allo svolgimento dei servizi di cui trattasi, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- obbligo a comunicare al Comune ogni eventuale modifica relativa ai dati del/dei conto/i corrente/i dedicato/i;
- impegno ad inserire nelle fatture il CIG relativo al servizio di cui trattasi e il codice IBAN del/i conto/i dedicato/i.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario, previa emissione del relativo mandato di pagamento, in cui sarà riportato il CIG relativo al servizio di cui trattasi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà clausola risolutiva espressa dal contratto, ai sensi della predetta Legge 13/08/2010, n°136, con conseguente chiamata in causa ed incameramento della polizza fidejussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferme restando la facoltà del Comune di Borgo a Mozzano di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il legale rappresentante dell'impresa dichiara espressamente di esonerare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per il pagamento che sarà in tal modo effettuato sul c/c indicato. Gli stessi obblighi di cui al presente articolo sussistono nei confronti degli eventuali subappaltatori e di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati ai servizi.

L'appaltatore, il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione al Comune e all'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 17 - REVISIONE DEI PREZZI

La revisione prezzi opererà su due livelli:

- sulla parte dell'offerta economica "costi personale" riconoscendo al costo del personale gli eventuali adeguamenti intervenuti successivamente all'aggiudicazione e non previsti in sede di offerta, derivanti dal CCNL di settore al quale la ditta aggiudicataria ha fatto riferimento in sede di offerta e integrativi territoriali per la Regione Toscana;
- sulla parte dell'offerta economica "Altri Costi", secondo quanto previsto dall'art. 106 c. 1 del D. Lgs. n° 50/2016

Ai fini di quanto sopra, la mancata rilevazione e pubblicazione degli elenchi dei prezzi di mercato da parte dell'ISTAT comporterà l'applicazione della sola variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e

impiegati relativa ai dodici mesi precedenti come pubblicata dall'ISTAT (variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente). E' facoltà del Comune, mediante istruttoria, di verificare l'appropriatezza della richiesta di adeguamento in relazione ai prezzi di aggiudicazione.

ART. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il contratto sarà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo sottoscritto con firme digitali. Il contratto sarà registrato con oneri a carico della parte richiedente da quantificare in misura fissa trattandosi di prestazioni gravate dall'I.V.A ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione. L'imposta di bollo spetta all'Aggiudicatario, salvo il caso in cui il medesimo sia un organismo non lucrativo di utilità sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi del punto 27-bis della Tabella di cui all'allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modifiche. Le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, sono a carico del soggetto contraente.

Nell'occasione lo stesso deve dare prova:

- di aver effettuato la costituzione della cauzione definitiva e di aver presentato le polizze di cui al precedente art. 11 e art. 12 del capitolato;
- l'affidatario deve garantire l'avvio del servizio entro 20 giorni dalla richiesta scritta del RUP.

ART. 19 - DIFFIDA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora, nel corso del servizio, si accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto, il Comune assegna mediante diffida all'operatore aggiudicatario un termine di 30 giorni per conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto si risolve automaticamente. Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio. Si procederà ad interpellare la seconda classificata e, in caso di fallimento o rifiuto della stessa ad interpellare le ditte successive in ordine di graduatoria al fine di stipulare il nuovo contratto alle condizioni economiche già proposte in sede di offerta, con l'addebito all'appaltatore di ogni conseguente maggior spesa o danno.

Qualora le imprese interpellate non fossero disponibili per l'aggiudicazione, l'amministrazione si riserva di procedere mediante procedura negoziata al fine di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto con l'addebito all'appaltatore di ogni conseguente maggior spesa o danno.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di procedere all'affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, fatto salvo il risarcimento dei danni cagionati all'ente, anche al verificarsi delle seguenti cause di risoluzione e/o inadempimento del contratto:

- apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico della gestione;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività della gestione;
- cessione totale o parziale del contratto o sub-appalto in contrasto con quanto previsto al precedente art. 15;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;

- verifica della mancata sussistenza in capo all'aggiudicatario dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- frode a danno dell'Ente appaltante;
- danni agli utenti del servizio, all'Amministrazione Comunale, ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale, derivanti da colpa grave e/o da incuria e/o negligenza;
- accertata mancanza di requisiti richiesti per il personale impiegato dalla ditta nel servizio.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente contratto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge n°136/2010, causa di risoluzione del contratto come previsto al precedente art. 16.

ART. 20 - RECESSO

Il Comune si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute gravi e motivate esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dalla convenzione con preavviso di almeno un mese, da comunicare con lettera raccomandata A.R.

ART. 21 - PENALI

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da contestazione dell'inadempienza alla quale l'impresa affidataria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Più specificatamente, e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le fattispecie che possono dar luogo all'applicazione di penalità o, se ripetute, a risoluzione sono:

- interruzione del servizio;
- ritardi nello svolgimento del servizio;
- inosservanza grave degli obblighi previsti nel Capitolato speciale;
- ripetute segnalazioni di inadeguatezza del personale e di cattiva gestione del servizio.

La penale applicata per ciascuna singola inadempienza contrattuale varierà da 100 a 1.000 euro a seconda della gravità dell'inadempienza, da applicare con ritenuta sull'importo mensile delle fatture.

Per singola inadempienza si intende:

- interruzione del servizio: assenza dell'operatore e sua mancata sostituzione per almeno due volte consecutive;
- ritardo non preavvertito all'utente e alla stazione appaltante di oltre due ore;
- inadeguatezza del personale: il personale non è adeguato all'utenza individuata, tiene comportamenti non consoni alla situazione, viola la privacy dell'utente con azioni non ulteriori non pertinenti rispetto al compito assegnato;
- sostituzione del personale assente per qualsivoglia motivo con personale ritenuto non adeguato alla situazione.

L'applicazione della penale avverrà per ciascuna delle situazioni segnalate previa diffida scritta da parte della Stazione Appaltante al soggetto aggiudicatario.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente il presente appalto ove il Comune fosse attore o convenuto resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Lucca con espressa rinuncia a qualsiasi altra competenza.

ART. 23– COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

I contraenti concordano che le comunicazioni reciproche – salvo quelle che dovessero rendersi necessarie in caso di risoluzione o recesso – avverranno tramite posta elettronica certificata

ART. 24 – DISPOSIZIONI A CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

Le parti dichiarano di osservare il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, nonché le norme previste nel “Codice di comportamento” approvato dalla Giunta del Comune con deliberazione n.104 del 27/12/2013, consapevoli che l'inadempienza a tali disposizioni determinerà la risoluzione del contratto.

ART. 25 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento, è la Dott.ssa Marcella Cappelli, Responsabile del Servizio 2 – Servizi alla persona, e successivamente all'affidamento del servizio verrà individuato il Referente/Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Art. 26– CLAUSOLE FINALI

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di appalti pubblici di servizi.

L'Ente Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare luogo alla gara avviata con la presente procedura o di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretese al riguardo. L'amministrazione si riserva altresì la facoltà insindacabile di non aggiudicare l'appalto in oggetto qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione Giudicatrice che nessuna offerta sia ritenuta valida, senza che per questo possa essere sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti.

L'amministrazione si riserva la più ampia e insindacabile facoltà di non dar seguito all'affidamento senza che i concorrenti possano avanzare pretesa alcuna al riguardo.

Qualora il Comune sia costretto a sospendere o disporre l'anticipata conclusione del servizio, anche soltanto parzialmente, per motivi di pubblico interesse (come ad esempio la decisione dell'Amministrazione di impiegare nel servizio medesimo personale comunale o apportare dei tagli al bilancio) l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun compenso o rimborso o per le attività non svolte.



ART. 27– TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs 101/2018, si informa che tutti i dati forniti dall'impresa saranno utilizzati dagli uffici comunali, con le modalità e procedure strettamente necessarie, esclusivamente per le finalità di gestione della gara e saranno trattati mediante supporto cartaceo e/o informatico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione nei modi e limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Il conferimento dei dati è obbligatorio a pena l'esclusione della gara. L'interessato gode dei diritti di cui al decreto legislativo citato. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comune di Borgo a Mozzano. Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro-tempore del Comune di Borgo a Mozzano. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del servizio alla persona, Marcella Cappelli.

ART. 28– NORME DI RINVIO

Per quanto non contemplato nel bando, nel capitolato e nel contratto, si rinvia al Codice Civile, al Codice Penale, nonché alla normativa che regola i contratti della pubblica amministrazione.